



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota O.S. CGIL VVF del 17.12.2024. Referenti del soccorso portuale e coordinamento nuclei nautici.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 17 dicembre u.s., di pari oggetto, la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo ha fornito i seguenti elementi di riscontro.

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018 n.127 prevede all'Art. 48, comma 1 che: *“Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e ...omissis..., ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e ...omissis... nonché degli uffici del servizio nautico ...omissis...e della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo del Dipartimento”*. Dunque appare chiaro che anche le qualifiche degli Specialisti Nautici di coperta Ispettori e degli Specialisti Nautici di macchina Ispettori, appartenendo ai ruoli delle specialità nautiche, è previsto che assolvano normalmente a tali attività, così come anche alle funzioni descritte al seguente comma 3 dello stesso articolo, senza tuttavia necessariamente vedere attribuite, agli stessi, specifiche responsabilità circa l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei nuclei nautici.

Il comma 5 dello stesso surrichiamato Art. 48 meglio chiarisce questo aspetto. Infatti lo stesso prevede in particolare che: *“ Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4 (dunque da tutte le qualifiche degli Specialisti Nautici di coperta Ispettori e degli Specialisti Nautici di macchina Ispettori), possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici .*

In estrema sintesi appare evidente che:

a) attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici “possono”, ma non necessariamente “devono” essere affidate dal Dirigente alle qualifiche degli Specialisti Ispettori;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

b) che le suddette attività complesse inerenti all'organizzazione ed al coordinamento del servizio dovrebbero essere affidate, come del resto prevede anche il surrichiamato disposto normativo, tenendo conto della qualifica e della professionalità posseduta. Ora considerato che, al momento, data la recente immissione in servizio dei primi ispettori (anno 2023) non si hanno ancora Specialisti nautici con la qualifica di Ispettore esperto o di Ispettore coordinatore, in taluni casi potrebbe risultare prematuro, ai fini della efficienza ed efficacia del servizio, affidare tali incarichi a neo Ispettori, mentre potrebbe risultare più opportuno mantenere tali incarichi, nel transitorio e in una sorta di graduale affiancamento, in capo ai Funzionari Responsabili Provinciali del Servizio Antincendi Portuale di cui alla Circolare SAP 919- 3406/PORTI del 07 maggio 2012, che fino ad oggi hanno assolto a tali funzioni, pur non essendo sempre necessariamente degli specialisti nautici.

IL CAPO DELL'UFFICIO

R. Castrucci